

IV. TRANSAZIONE FRA FRANCESCO MARIA VASARI E LA FRATERNITA DEI LAICI DI AREZZO,
2 ottobre 1685

ASF, *Notarile moderno. Protocolli*, 18913 (1685-1691) notaio Lorenzo di Bernardino Ippoliti, cc. 10r-12r.¹⁷²

(sul margine laterale sinistro:) numero 35. Transactio

In Dei nomine Amen. Anno Domine Incarnationis Millesimo sexcentesimo octuagesimo quinto, indictione octava, die vero secunda mensis octobris, Innocentio XI Summo Pontifice, Reverendissimo et Serenissimo Cosma 3° Ethrurie magno Duce dominante. Actum Aretii in Cancalleria Fraternitatis Sancte Marie Misericordie presentibus ibidem Rutilio quondam Josephi Lastroni et Augustino quondam Donati Ruscelli ambobus de Aretio et famulis dicte Fraternitatis testibus etc.

Essendo che la bona memoria del già signor Cavaliere Giorgio d'Antonio di Giorgio Vasari di questa passasse a miglior vita fatto prima il suo ultimo testamento rogato per mano di ser Raffaello Eschini notaio pubblico fiorentino li 25 maggio 1568 con altri due susseguenti codicilli rogati uno parimente da detto Eschini li 15 novembre 1570, l'altro da ser Vincentio Torri li 6 novembre 1572 nel qual testamento lasciasse suoi eredi universali li suoi figlii mentre ne havesse, e non ne havendo, li figli del Signor Pietro Vasari suo fratello legittimi e naturali e in mancanza della linea di detto Signor Pietro sostituisse sua erede la Fraternita di Santa Maria della Misericordia della Città d'Arezzo con i pesi carichi e oblighi contenuti in detti testamento e codicilli a' quali et essendo che in oggi la predetta eredità di detto signor Cavaliere Giorgio Vasari sottoposta alla sostituzione che sopra si posi nel nobile Cavaliere Francesco Maria del quondam Cavaliere Lorenzo Vasari in abito sacerdotale ultimo della linea di detto Signor Pietro Vasari, per la morte del quale sta per purificarsi la sostituzione fideicommissaria indetta a favore di detta Fraternita dal prefato signor Cavaliere Giorgio in detta sua eredità quali signor Cavaliere Francesco Maria a fine di tor via ogni occasione di litigio che potesse nascere tra detta Fraternita erede fideicommissaria sostituta da una e detto signor Cavaliere Francesco Maria o suoi eredi dall'altra habbia fatta comparsa al Magistrato de' signori Rettori di detta Fraternita per vedersi hora e considerarsi lo stato ereditario e le ragioni et pretensioni che sopra di esso si tengono da detta Fraternita e da detto signor Cavaliere Vasari acciò concludendosi possa devenirsi a qualche amicabile aggiustamento con reciproca sodisfattione quali signori Rettori di detta Fraternita inerendo per la lor parte al progetto fattoli da detto signor Cavaliere Vasari significassero ciò con loro comparsa al Generale Consiglio dal quale fossero deputati quattro cittadini per considerare tale stato ereditario dependente da detti testamento e codicilli e nel tempo aesso sole pretensioni e ragioni si fossero addotte da detto signor Cavaliere Francesco

¹⁷² Il documento, mai pubblicato, era stato rintracciato da Paola Benigni che lo aveva segnalato ad Alessandro Cecchi il quale ebbe a citarlo, senza investigarlo, in CECCHI, *Giorgio Vasari's collection of paintings*, p. 147 e p. 280, nota 1; ne dette poi conto la medesima BENIGNI, *Arezzo, Vasari e la Fraternita*.

Maria Vasari sopra l'istesso corpo ereditario quali signori deputati discussi tali fatti in compagnia anco de' signori Rettori di detta Fraternita e loro ministri concludessero li 12 novembre 1684 certa transattione o accordo con il medesimo signor Cavaliere Francesco Maria Vasari che sottoscritta da ambe le parti si rappresentasse al detto Generale Consiglio quale per suo decreto delli 15 dicembre 1684 approvasse non solo detta intavolata transattione, ma anco desse autorità a detti suoi signori Deputati di potere con li signori Rettori di detta Fraternita fermare e stabilire tal transattione con detto signor Cavaliere Francesco Maria Vasari ne' modi e forme proposte ogni qual volta vi fosse intervenuta l'approvazione delli Illustrissimi Signori Nove Conservatori della Jurisdictione e dominio fiorentino qual approvazione restasse ottenuta li 24 luglio 1685 scorso come si vede in detta transattione e negotio susseguente del tenore che appresso. Adi 15 dicembre 1684 in Consiglio Generale della Città d'Arezzo messo e ottenuto il partito fu letta e ottenuta l'infrascritta petitione: illustrissimi signori Priori molto illustrissimi signori Collegi, Prudentissimi signori Consiglieri stante la facultà data dalle Signorie Vostre Illustrissime a noi infrascritti deputati di poter transigere e convenire col Cavaliere Francesco Maria Vasari ultimo erede del quondam Cavaliere Giorgio seniore di detta famiglia per terminare ogni differenza o pretentione che potesse essere tra la Pia Casa della Fraternita di questa Città erede fideicommissaria da una, e detto Cavaliere Francesco Maria e suoi Eredi dall'altra a fine di tor via ogni occasione di litigio che potesse nascere tra le dette parti, ci è parso poterle rappresentare quanto appresso, cioè visto e considerato il testamento del sopradetto Cavaliere Giorgio fatto sotto il dì 25 maggio 1568, come anco li suoi dua ultimi codicilli, uno sotto il dì 15 novembre 1570, l'altro sotto il dì 6 novembre 1572, e gl'inventarii che ha la detta Fraternita a suoi libri con le quali ultime disposizioni passò da questa a miglior vita, habbiamo considerato e riconosciuto dover essere la Fraternita doppo la morte del sopradetto Cavaliere Francesco Maria erede fideicommissaria, consistente detta eredità in più e diversi capi di stabili, masseritie (c. 10v) e bestiami trovati alla morte di detto fideicommittente, in secondo luogo riscontrati da noi i libri della Fraternita con le memorie, sentenze et altri lumi che per beneficio di essa ci ha mostrato il medesimo Cavaliere Francesco Maria habbiamo considerato poter nascere molte difficoltà per la Fraternita non havendo ella le notitie necessarie di tutti li stabili e mobili per la perfetta liquidatione de' medesimi all'istessa spettanti per causa di detto fideicommissio. In terzo luogo habbiamo sentito in voce il sopradetto Cavaliere Francesco Maria quale ci ha fatto riconoscere con i libri e memorie de suoi antenati più e diversi crediti consistiti negl'infrascritti capi cioè un credito di scudi centoquarantaquattro lire sei, soldi quindici, tanti spesi da Pietro Vasari come amministratore dell'eredità per Giorgio, Marcantonio e Francesco suoi figli e nipoti rispettivamente del suddetto Giorgio fideicommittente in quel tempo di minor età per l'ultima infermità e morte del Cavaliere Giorgio seniore seguita in Firenze il dì 26 giugno 1574 e per condurre il suo cadavere nella Pieve d'Arezzo giusta la dispositione del suo testamento come appare in varie e diverse partite da noi riscontrate a' detto Libro de' suoi antenati legalmente tenuto come si vede e ben legato in carta pecora con cinque coreggie bianche e intitolato Giornale e Ricordi segnato A, c. 188. Item un altro credito di scudi cin-

quecentoquaranta, lire tre, soldi undici, denari otto, tanti spesi dal sopradetto Piero amministratore per sodisfare diversi e varii creditori del sudetto fideicommittente come appare al detto Libro da 189 a 192. Item un altro credito di scudi dugentoottantasette, lire sei, soldi otto, pagati dall'istesso Piero a diversi creditori per varii e diversi affari spettanti al medesimo fideicommissio e principalmente per terminare la fabbrica della casa nel podere chiamato la Capanna Nuova in Frasseneto, della quale alla morte del fideicommittente erano fatti solo i fondamenti come si legge in detto libro a 196 e delle suddette spese appare in diverse partite dell'istesso libro da carte 4 fino a 60. Item un altro credito di scudi tredici, lire cinque, soldi quattordici, tanti pagati dal medesimo Piero per detto fideicommittente, come appare per due conti sciolti, e sue ricevute non ragguagliati al giornale, et uno di scudi sei, soldi quattordici, per resto di salarii, e l'altro di scudi sette e lire cinque per robbe date al detto Cavaliere Giorgio da diversi e non pagate, quali suddetti crediti si trovano ascendere alla somma di scudi novecento ottantasette, lire una, soldi otto, denari otto e questi ad effetto che il Cavaliere Francescomaria restasse soddisfatto si dovrebbero detrarre dal fideicommissio non potendoli in altra maniera pagare né si dica che Piero Vasari avesse potuto pagare i debiti del fideicommittente con li denari dell'eredità o pure con i frutti de' stabili poichè in ordine a' denari seguita la morte del fideicommittente non se ne trovava altri che quelli da lui obligati sul Monte della Pietà di Firenze parte per reinvestire in stabili parte per maritare le figliole di Pietro suo fratello, parte per restitutione di dote, contradote e panni neri alla moglie, in somma di scudi tremilianovecentoventisei, lire tre, soldi sedici, denari otto, come il tutto fu eseguito in ordine alle suddette ultime disposizioni de' quali denari la Fraternita non ha alcuna memoria a' suoi libri, quanto a' frutti de' stabili stante i lasciti fatti dal testatore alla propria moglie, alla quale lasciò parte delle case, le pigioni delle quali importavano l'anno scudi sessantadua, e di più li lasciò staia cento annue di grano, un porco, otto fascialino ogn'anno e tutto il frutto del Podere di Capuccio. Item lasciò alla Fraternita ducati diciassette, lire tre e staia venticinque di grano ogn'anno. Item alla Pieve d'Arezzo scudi tredici, lire una, soldi tre, denari quattro e staia cento di grano ogn'anno col' obbligo di paramenti già fatti per detta chiesa che ascesero a somma considerabile. Item lasciò ad Anton Francesco d'Isabella Mora stabili per scudi cinquecento oltre l'obbligo di pagare scudi venti all'anno allo Spedale delli Innocenti di Firenze a fine fosse quivi allevato fino all'età d'anni diciotto. Item a Luzio Punini staia ventiquattro di grano ogn'anno, barili dodici di vino, barili uno d'olio, e libbre cinquanta carne salata. Item alle monache e sorelle e nipoti in diversi monasteri della Città d'Arezzo staia settantasette di grano ogn'anno e finalmente all'Oratorio di Frasseneto staia dieci di grano ogn'anno, quali lasciti di grano solamente oltre li denari da cavarsi da' medesimi frutti, ascendono alla somma di staia trecento trentasei di grano, e le rendite de' beni fideicommissarii habbiamo riconosciuto per riscontro fatto al sopradetto libro a 199 ascendere a staia trecentoquaranta di grano e staia cento di biade e barili cinquanta di vino, con libbre quattrocento lino onde ci pare che con qualche ragione possa pretendere il medesimo Cavaliere Francesco Maria soddisfazione de' sopradetti suoi crediti apparendo non essere l'entrate sufficienti per sodisfare a detti lasciti non che a pagare le suddette

spese di funerali e miglioramenti varii per la fabbrica della suddetta casa, e debiti del fideicommittente lasciati alla sua morte, e perché secondo li inventarii vediamo esservi molti mobili conservabili come argenti e quadri, de' quali non si vede alcuna stima, considerato col parere de' periti che possino ascendere alla somma di ducati trecento in circa ci pare che con questi si possa compensare parte del sopradetto credito come ancora havendo riconosciuto al libro suddetto a 195 e 196 la stima de' bestiami lasciati alla morte del sopradetto Cavaliere Giorgio fideicommittente ascendere alla somma di scudi trecento ventisette, lire tre, soldi cinque, parrebbe a noi che anco tal somma si dovesse rilasciare per la compensatione del medesimo credito e se bene quest'ultima compensatione pare che ecceda la facultà dataci, mentre quella fu limitata nel transigere solamente circa i mobili conservabili, conforme da noi fu proposto alle Signorie Loro Illustrissime. Con tutto ciò in oggi havendo noi riconosciuto per le notitie dateci dal detto Cavaliere Francesco Maria ascendere il credito suo a maggior somma come si è dimostrato di sopra, habbiamo stimato necessario includere anco i suddetti bestiami per detta compensatione a' fine che detto Cavaliere Francesco Maria più facilmente concorra a detta transatione alla quale in altra maniera non si poteva indurre ne voleva convenirvi e ciò sarebbe stato di non ordinario pregiudizio alla Fraternita. E perché stanti le due compensationi di mobili e bestiami resterebbe per anco detto Cavaliere Vasari creditore di scudi trecentosessanta in circa bisognerebbe per l'intero compenso ricorrere alli stabili, poiché la proibitione di non toccar questi per pagare i debiti si deve intendere nel caso che i mobili fossero sufficienti per adeguarli. Con tutto ciò il medesimo Cavaliere Francesco Maria in oggi erede diretto del fideicommittente volendo aderire alla disposizione del testatore e desiderando anch'egli che tutti li stabili del suddetto fideicommittente si conservino perpetuamente nella Fraternita per memoria di sua Casa si contenta rilasciare alla medesima il resto di detto credito a fine che conseguisca a suo (c. 11r) tempo tutti li stabili sottoposti al detto fideicommissio consistenti: prima nella casa grande d'Arezzo in Borgo San Viti e in un'altra casa in via del Fondaccio nell'istessa Città; item in un Poderetto loco detto Capucciolo con alcuni pezzi di terra adiacenti all'istesso nella camperie di Arezzo o Commune di San Polo; item in tre poderi nel Commune di Regutino loco detto Frasseneto, con altre terre spezzate che fanno un altro poderetto loco detto Le Casine con villa da padrone; item in un podere nel Commune di San Polo comprato da' nepoti del fideicommittente e per loro da Piero Vasari loro padre per parte di rinvestimento delli scudi duemilia lasciati dal suddetto Cavaliere Giorgio seniore nel Monte della Pietà, della qual compra e rinvestimento la Fraternita non tiene a' suoi libri alcuna memoria; item in una casa posta in Firenze in via de' Guicciardini comprata per rinvestimento come sopra senza notitia pure della medesima Fraternita onde rimettendo detto Cavaliere Francesco Maria e condonando alla Fraternita il restante d'ogni suo credito bastandoli solo le sopradette due compensationi de' mobili conservabili e bestiami per le quali intende esser liberato dalla restituzione di essi, si contenta obligare se e' suoi eredi a non domandar altro, renunciando hora per allhora, seguita però che sarà l'approvazione tanto di lor Signori che degli Illustrissimi Signori Superiori a' qualsiasi pretensione che esso o suoi eredi potessero havere in qualunque modo o per qualsiasi dependen-

za sopra li stabili sottoposti a' detto fideicommisso. E viceversa l'istessa Fraternita e per lei li signori Rettori di quella esistenti pro tempore ricevuto che haveranno i suddetti stabili de' quali hora per allhora il medesimo Cavaliere Francesco Maria si contenta relassare il possesso proprietario, seguite però le medesime approvazioni, obligano reciprocamente se stessi e suoi successori in officio di non più domandare agl'eredi del detto Cavaliere i sopradetti mobili conservabili e non conservabili e bestiami come anco di rinunciare come renunziano a qualsiasi altra pretentione che potessero avere sopra detti beni fideicommissarii con che contentandosi le Signorie loro, seguite le necessarie approvazioni delli Illustrissimi Signori Superiori e ne' patti in buona e autentica forma secondo la predetta transatione instrumento pubblico che vaglia di ragione con inserirvi nominatamente tutti li beni con li loro vocaboli e confini obligandosi in tal caso detto Cavaliere Francesco Maria a somministrare tutte le notitie necessarie per conservatione e indennità del sopradetto fideicommisso, e notitia perfetta della medesima e per adempimento e conferma di quanto sopra piacendo alle Signorie Vostre approvare quanto da noi è stato proposto per la suddetta transatione e conventione sarà la presente sottoscritta non tanto da noi quanto dal suddetto Cavaliere Francesco Maria per mostrare d'haver anch'egli consentito a quanto sopra e le facciamo devotissima reverenza Arezzo et Audienza della Fraternita 12 novembre 1684 delle Signorie Vostre Illustrissime devotissimi ser Ludovico Guillichini, Giuseppe Guadagnoli, Ciro Lambardi, Ercolmaria Lambardi Deputati, Giuseppe Vezzosi uno de' Rettori, Francesco Maria degl'Azzi uno de' Rettori, Pierfrancesco Busatti cancelliere maggiore, Jo Cavaliere Francesco Maria Vasari havendo sentito il disteso della relatione fatta da' signori Deputati come sopra per quanto a me s'aspetta approvo quanto sopra, obligandomi all'osservanza come in essa per quando saranno seguite le necessarie approvazioni etc. ho sottoscritto mano propria adi 15 dicembre 1684; letta detta relatione in Consiglio Generale et havuto discorso decretorno approvare la medesima si come ottenendosi il partito quella approvorno per farsi quanto in essa si dice e successivamente dettero autorità a' suddetti quattro Deputati di poter assieme con uno o più de' signori Rettori di Fraternita pro tempore da deputarsi fra essi signori Rettori con detto Cavaliere Francesco Maria Vasari unitamente con detti Deputati far trasatione nel modo e forma sopra proposti con tutte l'altre clausule solite e consuete apporsi in simili contratti, e per detta Fraternita proficue e tutto non solo nel predetto (...) et in ogni altro medesimo modo etc. dando a' medesimi ogni facultà che ha e dar può il General Consiglio fino alla terminatione della causa tutto salva la precedente approvatione delli Illustrissimi Signori Superiori e non altrimenti né in altro modo etc. messo il partito ottenuto per tutti voti favorevoli numero quarantasette Bastiamo Balsamini vice Cancelliere buona memoria, Pierfrancesco Busatti Cancelliere Maggiore stante le cose come sopra esposte approvorno il tutto e comandarono farsi et eseguirsi nel modo che sopra Raffaello Rilli Proposto, Pierfrancesco Marzi Medici, Filippo da Verrazzano, Buonsignore Spinelli. Adi 24 Luglio 1685 gli Illustrissimi Signori Nove Conservatori della Jurisdictione e Dominio Fiorentino Deputati sopra Monti e Luoghi pii osservato etc. ottenuto stante le cose come sopra esposte approvorno il tutto e commessero farsi et eseguirsi nel modo come sopra mandantes etc. Antonio Ver-

zelli Coadiutore sostituto. E volendo che tutto resti terminato per pubblico instrumento da stipularsi tra le parti che però li nobil signori Cavaliere messer Ludovico Guillichini, Dottor Ciro Lambardi e Dottor Ercolmaria Lambardi tre de' quattro Signori Deputati dal Generale Consiglio mancante l'altro cioè illustrissimo Dottor Giuseppe Guadagnoli defunto e li nobili signori Dottor Francesco Antonio del già Signor Bernardino Albergotti e Capitano Angelo del già Signor Giovanni Maria Nardi due de' pregiatissimi signori Rettori di detta Fraternita a tal atto deputati da una parte e il signor Cavaliere Francesco Maria Vasari sopradetto e per esso il nobil signore Canonico messer Giovan Battista Italiani suo procuratore legittimamente e specialmente a quest'atto deputato come disse e mostrò costarne pubblico instrumento rogato da ser Celio Neri Cerracchini notaio pubblico fiorentino li 10 settembre 1685 al quale costituiti tutti d'avanti me notaio e' testimoni approvorno, ratificorno et emologorno la sopradetta transattione fermata tra di loro, approvata dal Generale Consiglio e confermata dalli illustrissimi Signori Superiori in ogni sua parte e capo, in esecuzione e per adempimento della quale detto signor Canonico messer Giovan Battista Italiani in nome e come procuratore di detto signor Cavaliere Francesco Maria Vasari in ordine alla facoltà et item in detto suo mandato promossa e in detto nome s'obligò relassare come hora per al hora e seguita la morte di detto signor Cavaliere Francesco Maria suo principale attualmente relassa a detti Signori Deputati del Publico e Fraternita accettanti e stipulanti con me notaio per l'istessa Fraternita tutti e' singoli stabili lasciati nella sua eredità dal detto signor Cavaliere Giorgio Vasari fideicommittente e comprati dalli eredi fideicommissarii dell'istesso con li denari lasciati nel Monte della Pietà in somma di scudi duemilia descritti e confinati presentemente come appresso:

– Un pezzo di terra lavorativa con numero ventotto pedoni d'olivo posto nelle Cortine d'Arezzo e nel Comune di Vitiano e Villa d'Ottavo confinato da' beni d'Alessandro e Carlo di Biagio da Ottavo del popolo d'Ottavo, da' beni di Carlo di Piero Rossi da Vitiano, dalla via comunale, da' beni delli Signori Abbate, Lodovico e Cosimo Serristori et altri etc.

– Un tenimento di terra parte lavorative, vitate, alborate e parte sode, gelsate e querciate con palazzo da padrone e casa da lavoratore con piazze, orti, pozzo et altre sue ragioni e appartenenze diviso per via del Palazzo di staiora centodua in circa a stajo nel Comune di Regutino loco detto Frasseneto appresso beni delli Eredi d'An(c. 11v)tonio di Valentino Sandrelli da Vitiano, beni del signor Cavaliere Lorenzo Guazzesi, beni del signor Senatore Nerozzo Albergotti, beni delli eredi di Mario d'Arcangelo da Regutino et altri etc.

– Un tenimento di terre parte lavorative, vitate, con oppi e salci di staiora ottanta in circa a stajo in detto Commune loco detto la Lama e Capannone appresso beni di detti eredi di Mario d'Arcangelo, beni di Santi e fratelli e figli di Fabbritio di Paolo di detto loco, beni di Domenico, Lorenzo e Francesco fratelli e figli d'Oratio di Donnino Moretti di detto loco o di Pietro di Mario d'Arcangelo di detto loco, beni di detto signor Senatore Albergotti, via del Capannone da due lati, beni della chiesa di San Filippo Neri d'Arezzo, beni del Capitolo di Pieve, via del Rio vecchio et altri etc.

– Un tenimento di più pezzi di terre lavorative, vitate, alborate, divise per fossati di staiora sessanta in circa a stajo in Comune loco detto le Stroschiaccie confina beni della Maria Brigida Pigli vedova lasciata da Jacopo Arrighi, beni di Francesco, Vincentio e Angelo di Francesco Rosadini da Regutino, beni della Signora Emilia Mauritti vedova lasciata dal Signor Teodoro Bacci, stradella via di Frasseneto et altri.

– Un tenimento di più pezzi di terra parte lavorative parte vitate con case ad uso di capanna di staiora venti in circa in detto Comune loco detto La Casina confina stradella, via del Capannone, beni di Francesco di Lazzaro da Regutino da due lati, beni delle monache di Santa Maria Novella d'Arezzo, beni delli eredi d'Angelo di Lazzaro di detto loco di Regutino e altri etc.

– Un tenimento di terra lavorative, parte vitate, parte alborate con salci e oppi diviso per fossati di staiora cinquanta in circa a stajo in detto Comune loco detto Presalunga appresso beni di detto signor Senatore Albergotti da due lati Rio Vecchio, via della Macchia, beni della Compagnia della Madonna del Duomo detta del Tredici, beni della Fraternita d'Arezzo tenuti a linea dalli successori del Signor Pietro Albergotti, beni del Signor Bartolomeo Albergotti et altri etc.

– Un tenimento di terre lavorative con alcuni salci diviso per fossati di staiora ventiquattro in circa in detto Comune loco detto La Macchia appresso beni del Capitolo di Pieve, beni della Chiesa suddetta di San Filippo, beni di detto signor Senatore Albergotti, via Ducale, Rio di Vitiano, et altri etc.

– Un pezzo di terra lavorativa con oppi o selci di staiora tre in circa in detto Comune loco detto La Macchia appresso beni di detto Capitolo di Pieve, via del Braccio, beni del signor Senatore Albergotti da due lati e altri etc.

– Un tenimento di terre lavorative con oppi e salci di staiora trentaquattro in circa a stajo in detto Comune loco detto Rio Vecchio confina via della Macchia, Rio vecchio, via Ducale, Braccio et altri etc.

– Un tenimento di più pezzi di terre lavorative con salci e oppi di staiora ventiquattro in circa in detto Comune loco detto Il Capannone confina via di Frassineto, beni della detta Chiesa di San Filippo, beni di detto signor Senatore Albergotti, via Ducale, Rio vecchio et altri etc.

– Un tenimento di terre lavorative con salci di staiora quattordici in circa a stajo in detto Comune loco detto Il Vallone confina via che va a Frasseneto, beni di detto signor Senatore Albergotti, beni di detta chiesa di San Filippo, via del Capannone et altri etc.

– Un tenimento di terre lavorative parte sode e prative con due case e capanne unite assieme con alcuni gelsi di staiora dodici a stajo in detto Comune loco detto Frasseneto appresso beni di detto signor Senatore Albergotti da due lati, beni di Sua Altezza Serenissima, via di Frasseneto et altri etc.

– Un tenimento di più pezzi di terra lavorativi diviso per fossati di staiora trentacinque in circa a stajo in detto Comune loco detto Il Capannone confina a Stradella, beni di Bartolomeo e Antonio fratelli e figli di Paolo d'Antonio Rosadini, beni delli eredi del Pasqua di Francesco del Pasqua da Regutino, beni di Giovan Francesco di Jacopo da Regutino fattore della detta Fraternita, beni di Lorenzo di Lazza-

rone di detto loco, beni di detto signor Senatore Albergotti, via del Capannone, beni di Pietro di Mario d'Arcangelo di Rosado di detto loco et altri etc.

– Un tenimento di più pezzi di terra parte lavorative parte olivate selvate e sodive di staiora quaranta in circa con casaccia oggi rovinata posto nelle Camperie d'Arezzo loco detto Capucciolo confina via commune, beni delli eredi d'Jacinto Veraci, beni del Signor Filippo Pescarini da più lati, beni di Giovanni Lamberti, fiume di San Polo, via o viottola, beni di Giovanfrancesco Mencucci, beni dello Spedale del Ponte, beni del Signor Giovanni Battista di Fabbiano Bonci et altri etc.

– Un pezzo di terra lavorativo, olivato di staiora dua in circa posto in dette Camperie loco detto Criaco confina via commune, beni delli Signori Girollamo e Francesco Palazzeschi da due lati, beni del molto reverendo don Pietro Paolo Ruberti et altri etc.

– Un pezzo di terra lavorativo posto nel Commune di San Polo Cortine d'Arezzo di staiora cinque in circa a stajo nel vocabolo della Lama appresso la via commune, beni della Cappella di San Biagio in Pieve, regghia o fossatone, beni della Pieve di San Polo, beni dell'Arcipretato di Pieve e altri etc.

– Un pezzo di terra lavorativo oppiato di staiora uno in circa nel detto Comune di San Polo loco detto Rubbolino appresso beni delli eredi del signor Auditore Pietro Paolo Lambardi, beni di Giulio e Tommaso d'Alessandro Badii dalla Casabianca, beni delle monache di San Benedetto, fiume di San Polo et altri etc.

– Una Casa grande posta nella Città d'Arezzo nella contrada di San Viti, con orto pozzo e ogn'altra sua ragione e appartenenza confinata dalla casa del Signor Alessando Panzani, dalla casa di monna Maria Corini, dalla via di San Viti, dalle case livellarie di diretto dominio del Monastero e monaci di Santa Maria in Gradi et altri etc.

– Item altra casa piccola nell'istessa Città nella contrada del Fondaccio, confinata presentemente da detta contrada del Fondaccio, dal Borgo delle Paniere che confina con l'orto delle Ragioni dell'istessa casa, dalla casa del Cavaliere Jacopo Torini, dalla casa di Giovanni Rosadi detto il Gobbo, dalla casa delli eredi di Stefano detto Stefanaccio famiglio e da altri confini se vi sieno.

– Item un tenimento di terre lavorative, vitate, parte olivate, alborate e parte sode con casa per uso del lavoratore, con forno, pozzo et altre sue appartenenze posto nel Commune di San Polo Cortine d'Arezzo loco detto Casa de' Vasari di staiora otto in circa confinata dalla via o viottola vicinale, dal rio di San Polo, dalla via comune et altri etc.

– Due pezzi di terra selvati di staiora dua in circa in detto Comune loco detto La Brumaia appresso beni delli eredi d'Jacinto Veraci, beni di ser Cristoforo Ruscelli da due lati, beni del signor Capitano Andrea Lambardi, beni del Signor Giesualdo Alessandro Ricciardi Accolti et altri etc.

– Item una casa con sue ragione e appartenenze posta nella Città di Firenze nel populo di Santa Felicità in via Guicciardini, appresso suoi confini, quali ultimi beni di San Polo e casa posta in Firenze diconsi essersi acquistati per gl'eredi del Cavaliere Giorgio fideicommittente, e per essi dal Signor Pietro Vasari lor padre con l'intervento deli Esecutori testamentarii per compra fattane con parte delli scudi due-

milia che detto signor Cavaliere Giorgio testatore haveva lasciati nel Monte di Pietà (c. 12r) di Firenze, cioè il tenimento o podere con casa in loco detto Casa de' Vasari Comune di San Polo per prezzo di scudi milleventuno, lire cinque, soldi quindici, in virtù di certo lodo emanato dal signor Avvocato Alberto dalla Fioraia arbitro dalle parti eletto delli 21 Gennaio 1575 per rogito di ser Gasparo Balchi, sendo stato tal lodo approvato come fu detto da detti esecutori testamentarii per altri due instrumenti rogati uno detto ser Balchi li 8 febbraio 1575, l'altro da ser Angelo Favilla li 18 febbraio suddetto come anco con altra parte di detti scudi duemilia fu detto essersi comprati per detti eredi per loro padre li 29 dicembre 1574 per rogito di ser Pompeo Calderini un pezzo di terra nel detto Comune di Regutino da Francesco di Giovanni Domenico di detto luogo per fiorini quarantanove, lire una, item altro pezzo di terra per fiorini quarantadua, lire una, soldi diciannove li 28 febbraio 1575 per rogito di ser Vincentio Torri, e la sopradetta casa di Firenze in via Guicciardini comperata per detti eredi dal Fisco e Camera Ducale per scudi settecento trentacinque per rogito di Jacopo Speziali li 7 febbraio 1577 computato in dette compre ogni spesa di gabelle, bonificamento di case et altro che fu detto ascendere e assorbire detta somma di scudi duemilia dando e concedendo detto signor Canonico Italiani procuratore antedetto hora per subito seguita la morte di detto signor Cavaliere Vasari suo principale, ultimo della linea di detto Signor Pietro Vasari, ampla e libera facoltà a detti signori Deputati in detto nome accetti d'entrare di propria autorità in tenuta e corporale possesso di detti stabili costituendoli Procuratori irrevocabili con ogni cessione necessaria e opportuna in amplissima forma secondo il disteso del formulario fiorentino con l'obbligo di detto signor Cavaliere Vasari, suoi eredi e beni di loro proprietà e suoi in detto fideicommisso autori dato e fatto solamente in ogni medesimo modo etc. renuntiando a qualsiasi pretensione, attione o ragione che detto suo signor principale o suoi eredi potessero avere o tenere in qualunque modo e per qualsiasi dipendenza sopra li stabili sopradetti hora dopo la morte come sopra relassati a detta Fraternita come sottoposti a detto fideicommisso e viceversa detti Signori Deputati dal Pubblico e Fraternita per l'istessa Fraternita e per li Rettori di essa per tempo esistenti liberorno e liberano detto signor Cavaliere Francesco Maria e suoi eredi dalla restituzione de' mobili e masseritie contenute nelli inventarii seguiti, tanto conservabili che non conservabili e delli bestiami obligati nel detto testamento e inventariati come sopra o loro stima, contentandosi venire e che venghino tali mobili, e bestiami compensati con li sopraccennati crediti enunciati in detta transazione contentandosi detto signor Canonico Italiani in detto nome e obligandosi non pretendere né che da detto suo signor principale né suoi eredi si pretenderà cosa alcuna da detta eredità e beni fideicommissarii antedetti e per hora per quando segua la morte di detto signor Cavaliere Vasari relassati a' detta Fraternita rimettendo e condonando irrevocabilmente tra vivi all'istessa Fraternita ogn'altro credito che potesse avere e competere si potesse a detto signor Cavaliere Vasari o suoi eredi, che potesse eccedere in qualunque modo e somma la sopradetta compensazione per detti mobili e bestiami fatta, in modo tale che, ricevuto che haverà detta Fraternita il possesso proprietario di detti beni e case sopra descritte non possa questa per qualsisia dipendenza, causa o ragione di detto testamento e suoi codicilli, che po-

tesse competerseli hora e in avvenire tanto pensata che non pensata, e che non potersi hora pensare, pretendere, o domandare cosa alcuna da detto Signor Vasari né suoi eredi e viceversa detto signor Cavaliere Francesco Maria Vasari o suoi eredi liberati dalla restituzione di detti mobili e bestiami compensati come sopra non possino né devino pretendere né domandare cosa alcuna da detta Fraternita per qualunque dipendenza, attione, ragione o pretensione che potesse competerseli hora e in avvenire tanto pensata che non pensata e da non potersi hora pensare imponendosi l'una all'altra parte e l'altra all'una perpetuo, totale e finale silenzio, quantunque tali mobili e bestiami rilasciati a detto signor Cavaliere Francesco Maria Vasari non arrivassero e non arrivino alla totale compensazione de' mentionati suoi pretesi crediti, intendendosi questi con ogn'altro credito, attione e ragione che potesse competersi a detto signor Cavaliere Francesco Maria o suoi eredi rimesso e donato per causa d'irrevocabile donazione tra vivi a detta Fraternita accettanti per essa detti Signori Deputati con me notaio che così detto signor Canonico Italiani procuratore antedetto per detto suo signor principale e suoi eredi promesse, convenne e s'obligò in ogni medesimo modo etc. Per corroboratione e consolidatione del tutto obligorno detti Signori Deputati detta Fraternita e suoi signori Rettori pro tempore e detto signor Canonico Italiani il detto signor Cavaliere Vasari suo principale e suoi eredi e beni in ogni medesimo modo. Ego Laurentius quondam Bernardini de Hippolitis notarius publicus florentinus de prefato instrumento rogatus approbo a postilla postillatam rogatus apposita superius sub suo signo legendam quia erranter in conteribus ideo ad fide manu propria subscripsi [...].